

REGOLAMENTO

CENTRI DI RICERCA

(con la modifiche proposta al Senato Accademico nella seduta del 25 ottobre 2016 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 17 novembre 2016)

D.R. 1 dicembre 2016 n. 186

recante modifiche del
Regolamento
per i centri di ricerca della Luiss Guido Carli


IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Decreto Rettorale 11 novembre 2009, n.184 recante *Emanazione del regolamento per i centri di ricerca* e successive modifiche;
- viste le modifiche deliberate dal Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli nella seduta del 17 novembre 2016;

DECRETA

E' modificato il *Regolamento per i centri di ricerca* di Ateneo come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Prof. Paola Severino



Regolamento del Centro

.....

TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 Istituzione

È istituito, con delibera del comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, presso la LUISS Guido Carli, nelle cui strutture ha sede, nell'ambito del dipartimento di o della scuola , il Centro.....

Il centro, che opera nell'ambito del dipartimento e/o della scuola - di cui all'art.15 dello statuto di ateneo -, ha autonomia scientifica ed organizzativa nei limiti previsti dalla normativa vigente e autonomia economico/finanziaria nei limiti del bilancio di previsione annuale approvato dal consiglio di amministrazione.

Il centro si può avvalere di esperti italiani e stranieri, anche non incardinati presso la LUISS Guido Carli.

Articolo 2 Finalità

Le finalità del centro sono:

-
-
-

Nell'ambito delle proprie finalità, il centro:

- svolge ricerche e consulenze scientifiche, anche di carattere applicato;
- promuove lo sviluppo della ricerca nell'ambito di
- esegue su richiesta di altri enti ed organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, ricerche nel campo di

Articolo 3 Attività

Sono, inoltre, attività del centro tutte quelle ritenute strumentali all'attività di ricerca di cui all'art. 2, ivi incluse:

- promuovere incontri di studio, seminari e convegni in connessione con le ricerche svolte;
- diffondere i risultati degli studi e delle ricerche mediante appositi rapporti e pubblicazioni;
- perseguire, ai fini di un miglior svolgimento delle attività sopraindicate la stipula di accordi di collaborazione o di convenzioni con altre università e con centri di ricerca universitaria, italiani ed esteri;
- curare la diffusione dei risultati delle ricerche;
- svolgere attività di prestazione di servizi verso terzi per attività di ricerca e consulenza in settori afferenti le aree di competenza del centro; laddove sia richiesta anche un'attività formativa connessa ad una specifica ricerca, svolta o in via di svolgimento, la stessa sarà gestita dalla scuola di riferimento, con il coinvolgimento del centro interessato per quanto di competenza;
- fornire assistenza e sostegno nella ricerca a ricercatori italiani e stranieri, sotto condizioni del reperimento delle risorse economiche eventualmente necessarie;
- promuovere osservatori scientifici nell'ambito delle aree tematiche del centro.

Nell'interesse dell'Ateneo, il centro opererà in coordinamento con gli altri Centri LUISS per valorizzare le sinergie, razionalizzare le risorse ed evitare sovrapposizioni.

Articolo 4

Borse di studio/Assegni di ricerca

Nei limiti del proprio budget, il centro può bandire borse di studio e perfezionamento, prevalentemente rivolte a laureati LUISS Guido Carli, nonché assegni di ricerca nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II

STRUTTURE E PERSONALE

Articolo 5

Rappresentanza legale

Il direttore generale della LUISS Guido Carli ha la rappresentanza legale del centro e autorizza gli impegni di spesa, su proposta del direttore del centro.

La stipula dei contratti inerenti i progetti di ricerca commissionati da terzi è formalizzata dal direttore generale dell'università su proposta del direttore del centro.

Articolo 6

Organi

Sono organi del centro:

- a) il presidente
- b) il direttore
- c) il comitato direttivo

In relazione alla specificità del centro, può essere istituito un comitato scientifico.

Il direttore, professore di ruolo in servizio, di norma della LUISS, nonché il presidente e i componenti del comitato direttivo e del comitato scientifico, se istituito, sono nominati dal senato accademico, su proposta del dipartimento o della scuola, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le cariche di direttore e di membro del comitato direttivo e del comitato scientifico, se istituito, non comportano l'erogazione di compensi o indennità di carica.

Articolo 7

Il direttore

Il direttore del centro:

- convoca e presiede il comitato direttivo del centro;
- sovrintende all'organizzazione del centro ed è responsabile del suo funzionamento e della esecuzione dei lavori sia di sviluppo sia di produzione ad esso affidati, determinandone la priorità sulla base dei criteri fissati dal comitato direttivo;
- provvede, per quanto di competenza, a dare esecuzione alle delibere degli organi accademici dell'università, del comitato direttivo e del comitato scientifico - ove istituito;
- formula programmi o progetti di attività e sviluppo del centro;
- nell'ambito delle direttive del comitato esecutivo, fissa i criteri di utilizzazione e di gestione delle risorse rese disponibili;
- elabora annualmente il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e le relative relazioni e li trasmette al rettore, al prorettore alla ricerca e al direttore generale;
- presenta una relazione annuale sulle attività svolte dal centro al consiglio di dipartimento o della scuola che l'approva;
- sovrintende a tutto quanto possa concorrere al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del centro;
- provvede periodicamente a far aggiornare le pagine web del centro.

Può nominare un vice-direttore, che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 8

Il comitato direttivo

Il comitato direttivo:

- delibera in merito alle nuove iniziative proposte dal direttore;
- svolge funzione consultiva nei confronti del direttore del centro;
- concorre a determinare i criteri generali di utilizzazione del centro per i servizi destinati alla ricerca e alla didattica;
- assicura le linee di sviluppo formulate dal direttore, in linea con il bilancio di previsione annuale e i programmi approvati dal consiglio del dipartimento o della scuola;
- dà parere in ordine alle proposte di lavoro per l'esterno.

Articolo 9

Il comitato scientifico e il presidente

Il comitato scientifico è composto da:

- presidente;
- direttore del centro;
- esperti di fama internazionale nelle materie di competenza del centro, in numero dispari.

Ha come finalità:

- formulare pareri d'indirizzo strategico;
- suggerire le linee di ricerca;
- promuovere a livello istituzionale il centro di ricerca e svolgere attività di *fund raising*.

Articolo 10

Personale

Per lo svolgimento delle proprie attività, il centro si avvale delle strutture e delle risorse amministrative dell'università, secondo le modalità concordate con la direzione generale.

I rapporti con consulenti, collaboratori e ricercatori esterni devono essere formalizzati dal direttore generale.

TITOLO III

NORME DI FUNZIONAMENTO

Articolo 11

Centri intrateneo e interatenei

Ciascun consiglio di dipartimento o scuola, ove ritenga che un progetto o un'area di ricerca richieda una competenza interdisciplinare propria di altri dipartimenti, scuole o di altri atenei, inoltrerà al senato accademico la relativa proposta al fine di sottoporre ad esso l'eventuale istituzione di un centro di ricerca interdipartimentale o interateneo.

La proposta di istituzione di un centro intrateneo e interatenei è rimessa prioritariamente al senato accademico ogni qualvolta lo sviluppo di un progetto o di un'area di ricerca sia di rilevante interesse per l'università e per il mondo esterno e richieda l'apporto di componenti di vari dipartimenti e di appartenenti ad altre università, italiane e straniere, nonché a centri di eccellenza italiani e stranieri.

Articolo 12

Centri in collaborazione con altre istituzioni

Ciascun consiglio di dipartimento o scuola, ove ritenga che un progetto o un'area di ricerca richieda una competenza interdisciplinare propria di altre istituzioni, inoltrerà al senato accademico la relativa proposta al fine di sottoporre ad esso l'eventuale istituzione di un centro di ricerca in collaborazione con altre istituzioni.

La proposta di istituzione di un centro in collaborazione con altre istituzioni è rimessa prioritariamente al senato accademico ogni qualvolta lo sviluppo di un progetto o di un'area di ricerca sia di rilevante interesse per l'università e per il mondo esterno e richieda l'apporto di componenti appartenenti ad istituzioni non esclusivamente universitarie.

Nel caso di istituzione di un centro in collaborazione con altre istituzioni, gli organi di governo del centro stesso saranno regolati da apposite convenzioni.

Articolo 13

Autonomia economico-finanziaria

Il centro è un'articolazione dell'università. Il relativo bilancio di previsione annuale e bilancio di esercizio, redatti secondo le procedure comunicate dall'Università, sono parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio annuali dell'università.

La gestione amministrativa e contabile dei fondi del centro è affidata all'amministrazione dell'università ed è disciplinata dalle norme che presiedono alla gestione universitaria.

I ricavi ed i finanziamenti del centro debbono assicurare al centro stesso una autosufficienza economico-finanziaria, in modo da non gravare sul bilancio dell'università.

I centri attivati in collaborazione con altre istituzioni saranno regolati, per la parte economico-finanziaria, da apposite convenzioni.

Articolo 14

Fonti di finanziamento del centro

Afferiscono al centro fondi destinati dal dipartimento o dalla scuola a specifiche ricerche da eseguirsi dal centro medesimo.

Al centro di ricerca afferiscono, inoltre, fondi di provenienza di terzi per l'espletamento di commesse in modo che i ricavi medesimi vengano ad assicurare l'autosufficienza economica del centro senza alcun aggravio a carico dell'università.

Per conseguire le proprie finalità e per raggiungere l'autosufficienza, il centro può dotarsi inoltre di:

- finanziamenti privati e pubblici per specifiche ricerche;
- altri fondi esterni finalizzati a ricerche o a strutture di ricerca.

Art. 15

Corrispettivi e contributi

Sulle entrate conseguite dal centro a qualsiasi titolo, e sui corrispettivi derivanti dalla realizzazione di programmi di ricerca, consulenza e formazione, commissionati da terzi, e versati al centro di ricerca, viene detratta una percentuale determinata dal comitato esecutivo, che costituisce fondo del dipartimento/scuola.

Un'ulteriore percentuale del fatturato conseguito dal centro di ricerca, determinata dal comitato esecutivo, è destinata alla copertura delle spese di funzionamento ordinarie dell'ateneo.

TITOLO IV DURATA E SCIoglIMENTO

Articolo 16

Durata e scioglimento

La durata del centro è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento del centro è deliberato dal comitato esecutivo della LUISS Guido Carli su proposta del senato accademico.

Il centro si scioglie di diritto, laddove per tre anni consecutivi non consegua il requisito di autosufficienza economico-finanziaria di cui agli artt.13 e 14.